

Edizione di venerdì 16 giugno 2017

AGEVOLAZIONI

Fiducia del Senato sul decreto correttivo: modifiche all'ACE cristallizzate
di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

Ricorso ammissibile anche senza deposito della ricevuta di spedizione
di **Angelo Ginex**

DICHIARAZIONI

Quadro RW semplificato per i dossier titoli
di **Nicola Fasano**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Valutazione dei profili elusivi della branch exemption
di **Marco Bargagli**

CONTENZIOSO

La produzione di documenti nel processo tributario
di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

AGEVOLAZIONI

Fiducia del Senato sul decreto correttivo: modifiche all'ACE cristallizzate

di **Fabio Garrini**

Nella giornata di **ieri** il Senato ha votato la **fiducia** sul Ddl di conversione del [D.L. 50/2017](#) (cd. Manovra correttiva). Tra le novità di più imminente impatto operativo si annoverano quelle sulla disciplina dell'ACE giacché destinate a influenzare il **calcolo dell'acconto Ires 2017**.

Le regole **dell'incentivo alla capitalizzazione** sono state ripetutamente modificate: dopo gli interventi apportati dalla [L. 232/2016](#) (riduzione dei rendimenti nozionali a partire dal 2017), l'articolo 7 della Manovra correttiva interviene nuovamente, dapprima con una **riduzione della base agevolabile**, intervento ora sostituito da una **ulteriore riduzione del rendimento nozionale**, avente effetto sull'**acconto** la cui prima rata è in scadenza nei prossimi giorni.

La compressione dell'ACE

L'ACE, introdotta dall'[articolo 1 del D.L. 201/2011](#), è una disposizione che ha lo scopo di **incentivare la capitalizzazione delle imprese** tramite la detassazione di una quota di reddito pari all'incremento netto di patrimonio nella proporzione di un determinato rendimento nozionale (ad esempio, se gli incrementi di patrimonio validi per il 2016 sono complessivamente di 100.000 euro, poiché il rendimento nozionale per tale anno è pari al 4,75%, si avrà 4.750 euro di reddito detassato).

L'ultima legge di Bilancio ([L. 232/2016](#)) ha introdotto numerose modifiche alla disciplina ACE, tra le quali constano, in particolare, la modifica della determinazione della **base ACE per i soggetti Irpef** (con una regola che ora diviene simile, ma non identica, a quella prevista per le società di capitali) applicabile già dal 2016, oltre a una **riduzione del rendimento nozionale** che nel 2017 diviene il **2,3%**.

È proprio quest'ultima modifica che ha innescato la sequenza delle complicazioni nel **ricalcolo dell'acconto**, visto che la legge di Bilancio imponeva l'obbligo di ricalcolo dell'acconto per tener conto della minor ACE computabile per il 2017 a seguito della compressione del rendimento nozionale.

Il [D.L. 50/2017](#) è tornato ad occuparsi dell'ACE: la **prima versione** dell'[articolo 7, comma 1](#), aveva introdotto una nuova previsione che agiva sulla base agevolabile, intervenendo sulla storicizzazione degli incrementi, disponendo che questi fossero **rilevanti solo se eseguiti del**

quinquennio precedente. Sulla base di tale previsione la capitalizzazione, pertanto, non offriva un vantaggio potenzialmente perpetuo, ma piuttosto un **vantaggio a termine**, nel caso efficace per 5 anni.

La versione del D.L. 50/2017, risultante dall'*iter* di **conversione**, elimina tale modifica, **ripristinando la regola previgente** che mantiene validi tutti gli incrementi successivi all'1.1.2011 e compensando tale "restituzione" con una **nuova compressione del rendimento nozionale** che per il 2017 risulta essere pari all'**1,6%** e dal 2018 all'**1,5%**.

Ricalcolo dell'acconto Ires 2017

Veniamo agli aspetti contingenti.

Tralasciando le perplessità derivanti dall'**opportunità** di introdurre questa progressiva riduzione dell'ACE (se ci si lamenta della sottocapitalizzazione delle imprese, perché eliminare una disposizione, forse l'unica, che la contrasta?), l'aspetto che genera la maggiore confusione è il fatto che l'articolo 7 del D.L. 50/2017 dispone che *"La **determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1**".*

Trattasi di una **pratica perversa** che il legislatore adora mettere in campo per **anticipare gli effetti delle nuove previsioni**, ma che snatura la logica del calcolo storico dell'acconto, che dovrebbe essere matematico e parametrato sulle situazioni dell'anno precedente.

Pratica perversa soprattutto quando si soffre di **"schizofrenia legislativa"**.

Pertanto, coloro che hanno dedicato tempo a **scindere la stratificazione** degli incrementi ACE, al fine di individuare quelli relativi al quinquennio 2012-2016 (ossia quelli agevolabili per il calcolo ACE 2017) da quelli relativi al 2011 (che sarebbero risultati validi solo per il calcolo del saldo 2016 ma non per l'acconto 2017), oggi scoprono di aver fatto un **lavoro del tutto inutile**.

Tutto ciò con la necessità di "annullare" le deleghe già consegnate ai clienti, oltre a **provvedere al ricalcolo con il rendimento nozionale dell'1,6%**.

Ma questo delirio era proprio necessario?

Il **maggior gettito** derivante dall'anticipazione degli effetti della riduzione dell'ACE sull'acconto 2017 è così consistente da giustificare il triplo lavoro di ricalcolo che gli operatori devono mettere in campo?

Credo che nessuno se ne sia curato.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E
DEL JOBS ACT**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Ricorso ammissibile anche senza deposito della ricevuta di spedizione

di Angelo Ginex

Nel processo tributario, non costituisce **motivo di inammissibilità** del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del **servizio postale universale**, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della **costituzione in giudizio** entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'**avviso di ricevimento** del plico e non la **ricevuta di spedizione**, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la **data di spedizione** sia **asseverata** dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione Sezioni Unite** con **sentenza del 29 maggio 2017, n. 13452**.

La vicenda trae origine dalla notifica di due **avvisi di accertamento** per presunti ricavi non dichiarati ad una società in accomandita semplice e al suo socio accomandante, cui seguiva l'impugnazione dei medesimi dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che li annullava. L'Agenzia delle Entrate proponeva **atti di appello**, che venivano dichiarati **inammissibili** per **mancato deposito** nel termine previsto dall'[articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) delle fotocopie delle **ricevute di spedizione** delle raccomandate con le quali gli appelli erano stati proposti.

Pertanto, la medesima proponeva **ricorso per cassazione**, eccependo l'erronea applicazione di norme di diritto processuali, laddove il giudice di appello aveva ritenuto inidonea a provare la spedizione delle raccomandate e la tempestività degli appelli l'avvenuta **esibizione** degli **avvisi di ricevimento** in luogo delle ricevute di spedizione, avendo anche tali avvisi la **natura di atti pubblici**.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato *tout court* che, ancorché l'**articolo 22 citato** prescriva il **deposito** della **ricevuta di spedizione**, quest'ultima possa essere sostituita dall'**avviso di ricevimento**, purché in quest'ultimo la **data di spedizione** sia **asseverata** dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, sostiene la Suprema Corte, ***“l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente***

postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza".

Ne deriva pertanto che, sebbene l'**avviso di ricevimento** sia compilato dalla parte, la **data di spedizione** in esso indicata riveste la natura di **atto pubblico**, in quanto è pur sempre l'**agente postale** che, mediante **stampigliatura meccanografica** ovvero **timbro datario**, appone le informazioni circa la data di spedizione e il numero di raccomandata.

Nella pronuncia *de qua* la Corte di Cassazione ha chiarito altresì la questione relativa alla **decorrenza** del **termine** per la **costituzione in giudizio** del ricorrente e dell'appellante di cui agli [articoli 22](#) e [53 D.Lgs. 546/1992](#), in caso di ricorso spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che *"il **termine** di trenta giorni per la **costituzione in giudizio** del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, **decorre** non dalla data di spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma **dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario**".*

D'altronde – sostengono i Giudici di legittimità – anche nel **procedimento di reclamo / mediazione** i novanta giorni di tempo entro cui lo stesso può essere accolto o la mediazione può essere stipulata decorrono dalla data di ricezione del ricorso e non dalla data di spedizione.

In definitiva, occorre evidenziare che i **principi sanciti** dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite sono **applicabili tanto in primo grado quanto nel grado di appello**, ancorché nel primo grado di giudizio possa giovare il solo contribuente, a differenza del giudizio di appello in cui la parte appellante può essere anche l'Amministrazione finanziaria.

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0
CON LUIGI FERRAJOLI
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Quadro RW semplificato per i dossier titoli

di **Nicola Fasano**

Il possesso di **conti correnti** all'estero frequentemente porta in dote il connesso **dossier** titoli che **complica non poco** la compilazione dell'RW e dei connessi quadri reddituali.

Alcune banche (soprattutto svizzere e monegasche) si sono attrezzate e danno al cliente già **report "semilavorati"** che poi andranno trasfusi nella dichiarazione dei redditi (previa verifica di massima sui dati indicati, sempre consigliabile).

Negli altri casi **spetta al contribuente** (o meglio al consulente) procedere alla compilazione sia ai fini **patrimoniali** che **reddituali**.

In sede di risposta a Telefisco 2016, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di compilare in modo semplificato l'RW in presenza di **dossier** titoli monitorando solo il **relativo valore iniziale** e quello **finale** complessivo, evitando in sostanza di rilevare acquisti e vendite di ciascun titolo detenuto all'interno del **dossier**.

L'orientamento è stato confermato dalla [circolare AdE 12/E/2016](#), par. 14, seppur viene comunque richiesto al contribuente di **conservare un prospetto riepilogativo** redatto con i criteri analitici delineati dalla [circolare AdE 38/E/2013](#), il che, evidentemente, sembra svilire la portata pratica della semplificazione, tenuto conto che spesso tali portafogli sono spesso **molto movimentati nel corso dell'anno**, a volte anche con centinaia di operazioni di investimento e disinvestimento che riguardano i diversi prodotti finanziari presenti nella relazione.

La circolare AdE 12/E/2016, peraltro, precisa che nel caso in cui nel corso dell'anno vi sia un **nuovo apporto di capitale** (come ad esempio in caso di versamento contanti o di conferimento titoli), questo fa scattare ulteriori obblighi di monitoraggio nel senso che:

- si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente **antecedente al momento dell'apporto**;
- in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il **valore iniziale di detenzione successivo** al momento dell'apporto e il valore finale.

A partire da quest'anno, peraltro, per individuare in modo univoco i **dossier** titoli esteri è stato istituito l'**apposito codice 20** "*conto deposito titoli all'estero*" (mentre lo scorso anno era stato utilizzato il codice residuale 14 "*altre attività estere di natura finanziaria*").

L'Agenzia delle Entrate, peraltro, nella citata circolare richiama spesso il concetto di “**relazione finanziaria**” e dunque sembra ammettere la **compilazione “unificata”** sia per il *dossier* titoli che per i conti correnti di appoggio (per i quali ordinariamente valgono **regole di compilazione diverse**, dovendosi indicare la giacenza media degli stessi, anche ai fini Ivafe visto che si applica per ciascun conto l'imposta fissa di 34 euro).

Va ricordato, da ultimo, che la suddetta semplificazione, in ogni caso, **non riguarda gli aspetti reddituali**. Ai fini delle imposte, in sostanza, è pur **sempre necessario calcolare in modo analitico i redditi** (dividendi, interessi, *capital gain* e altri redditi di natura finanziaria che possono rientrare nell'ambito dei redditi di capitale di cui all'articolo 44 Tuir o dei redditi diversi di cui all'articolo 67 Tuir) prodotti dai titoli presenti nel *dossier* applicando le rispettive regole di determinazione.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Valutazione dei profili elusivi della branch exemption

di **Marco Bargagli**

Dopo le **novità introdotte** dal [D.Lgs. 147/2015](#), ai sensi dell'[articolo 168-ter del D.P.R. 917/1986](#), attualmente un'impresa residente nel territorio dello Stato **può optare** per l'esenzione degli **utili e delle perdite** attribuibili **a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero**, scegliendo lo speciale **regime denominato "branch exemption"**.

In particolare, **l'esenzione da tassazione dei redditi prodotti oltre frontiera** può essere esercitata solo alle condizioni **tassativamente indicate** dalla normativa di riferimento, anche perché il legislatore ha evidentemente voluto **contrastare fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva**, posti in essere dal singolo gruppo multinazionale che ha investito all'estero, con il solo scopo di usufruire di un **regime di tassazione agevolato**.

Infatti, in **chiave antielusiva**, l'opzione presenta le seguenti caratteristiche:

1. è **irrevocabile** e deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, **con effetto dal medesimo periodo d'imposta**;
2. è **totalizzante**: la stessa non può essere **limitata solo ad alcune stabili organizzazioni**, ma deve riguardare **tutte le branch estere** costituite dalla casa madre italiana;
3. deve interessare **tutti i risultati** conseguiti dalla stabile organizzazione all'estero, sia **positivi (utili)** che **negativi (perdite)**.

Inoltre, in linea con le **disposizioni anti paradiso fiscale** contenute nel nostro ordinamento tributario, riferendoci in particolare alla **normativa CFC** (c.d. *Controlled Foreign Companies rule*), quando la **stabile organizzazione** è localizzata in **Stati o territori a fiscalità privilegiata** ([articolo 167, comma 4, del D.P.R. 917/1986](#)) o quando la stabile organizzazione è localizzata in **Stati o territori** per i quali si applicano le disposizioni per le **CFC white list passive income** (ricorrendo, **congiuntamente** le condizioni di cui all'articolo 167, comma 8-bis del D.P.R. 917/1986), l'opzione per l'esenzione dei redditi della stabile organizzazione si applica **a condizione** che ricorrano le **esimenti previste** per la disapplicazione della **CFC rule "black e white"** [([articolo 167, commi 5, lettere a\) – b\)](#), [comma 8-ter del D.P.R. 917/1986](#)].

Come detto, uno dei **dogmi giuridici** che caratterizza l'esenzione in rassegna, è il rispetto del **requisito della totalità**: la casa madre italiana **deve esercitare l'opzione** senza **effettuare calcoli di convenienza fiscale** relativamente ai **risultati di esercizio** che si ipotizza, **anche in prospettiva futura**, di poter conseguire all'estero tramite **una o più stabili organizzazioni**.

A titolo **meramente esemplificativo**, si ipotizzi che la *top holding* Alfa S.p.A. residente a Milano

detenga **tre stabili organizzazioni** situate in differenti Paesi:

- **branch 1 (Francia):** la stabile organizzazione, in piena fase di *start up*, **produrrà sicuramente perdite** per i prossimi 5 esercizi;
- **branch 2 (Giappone):** la stabile organizzazione, in **piena fase di crescita economica**, per effetto di un **nuovo business** recentemente **sviluppato nel mercato di insediamento**, verosimilmente produrrà **ingenti utili** nei prossimi 5 anni;
- **branch 3 (Singapore):** la stabile organizzazione è stata **costituita nel mercato asiatico da diversi anni**, ed **alterna** talvolta **risultati positivi** e, talaltra, negativi in funzione delle **mutevoli condizioni di mercato**. Per tale motivo **non è possibile stimare**, in anticipo, i risultati economici che la *branch* potrà conseguire nel prossimo quinquennio.

Dai dati di sintesi sopra evidenziati, **risulta evidente** che **l'opzione per l'esenzione** porterebbe un **ingente risparmio fiscale** con **unico riferimento** alla **stabile organizzazione costituita in Giappone** ma, come detto, l'esercizio della stessa **deve riguardare tutte e tre le stabili organizzazioni**.

Ciò posto, **per aggirare l'obbligo della totalità**, si ipotizzi che la casa madre Alfa S.p.A.:

- decida di costituire una nuova società italiana (Beta S.r.l.), controllata al 100%, senza un'apparente **ragione economica**;
- Beta S.r.l., in **rapida scansione temporale**, costituisce una sua **stabile organizzazione in Giappone (branch 4)**;
- le **attività in precedenza svolte** dalla stabile organizzazione giapponese (*branch 2*), costituita in passato dalla casa madre italiana, **vengono progressivamente concentrate** in capo alla "*new branch 4*" la quale, verosimilmente, è destinata a **produrre in futuro utili di esercizio**.

In questo caso, l'opzione potrà essere esercitata dal **nuovo soggetto residente in Italia** (Beta S.r.l.) **limitatamente alla propria stabile organizzazione giapponese** aggirando, di fatto, il **requisito della totalità dell'opzione**.

Di contro, la vecchia *branch* n. 2 **rimarrà progressivamente inattiva** e la *top holding* italiana non **eserciterà alcuna opzione per l'esenzione**.

Un siffatto comportamento realizza, a parere di chi scrive, **indubbi profili di elusione fiscale**.

Infatti, a norma dell'[articolo 10-bis della Legge 212/2000](#), attualmente **configurano abuso del diritto** una o più operazioni **prive di sostanza economica** che, pur nel **rispetto formale delle norme fiscali**, realizzano **essenzialmente vantaggi fiscali indebiti** (disapprovati dall'ordinamento).

Tali operazioni **non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria**, che **ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi** e tenuto conto di

quanto **versato dal contribuente per effetto di dette operazioni**.

Quindi, attualmente **tre sono i presupposti** per realizzare abuso del diritto:

- la **manca**za di **sostanza economica dell'operazione** effettuata (valide ragioni economiche dell'operazione posta in essere);
- l'ottenimento di un **vantaggio fiscale indebito** (non spettante);
- il medesimo **vantaggio fiscale** deve costituire **l'essenza dell'operazione**.

In definitiva, nella ipotesi della **ristrutturazione aziendale sopra analiticamente descritta**, il gruppo multinazionale **dovrà dimostrare** al Fisco quali siano le **reali ragioni economiche** che hanno comportato la **costituzione di una nuova società controllata italiana** la quale, a sua volta, ha immediatamente **costituito una singola stabile organizzazione** nel mercato asiatico che, sostanzialmente, ha **dato continuità** al *business* svolto dalla **precedente stabile organizzazione giapponese**.

In caso contrario, nel corso di una verifica fiscale ed in **applicazione della nuova normativa sull'abuso del diritto e sull'elusione fiscale**, Beta S.r.l. potrebbe vedersi disconosciuto, in **assenza di valide ragioni economiche** non marginali, **l'esercizio dell'esenzione** operata ai sensi dell'articolo 168-ter del D.P.R. 917/1986, con il **recupero a tassazione** dei **redditi conseguiti** all'estero da parte di "new branch 4".

Seminario di specializzazione

**LA STABILE ORGANIZZAZIONE: RECENTE EVOLUZIONE DELLA
DISCIPLINA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

La produzione di documenti nel processo tributario

di Dottryna



Il decreto del processo tributario (D.Lgs. 546/1992) contiene delle specifiche disposizioni che regolano la produzione dei documenti, l'integrazione dei motivi della causa e la presentazione di memorie illustrative.

Al fine di approfondire questi diversi aspetti, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Contenzioso", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico la produzione di documenti.

La **produzione di documenti** nel processo tributario è regolata dall'**articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992**, il quale prevede che essa possa avvenire mediante **allegazione**:

- **agli atti di parte** in cui gli stessi sono elencati (ad esempio, ricorso o controdeduzioni);
- **ad apposita nota sottoscritta dal difensore o dalla parte**, se quest'ultima sta in giudizio personalmente, da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti, se prodotti in via separata.

Innanzitutto, occorre chiarire che **sono considerati documenti**:

- le **dichiarazioni dei redditi**;
- i **processi verbali di verifica**;
- i **processi verbali di constatazione**;
- le **istanze di autotutela**;
- le **scritture private**;
- gli **atti pubblici**;
- le **dichiarazioni di terzi**;
- le **risultanze penali**;
- le **sentenze di cui si invoca il giudicato**.

Non sono considerati **documenti**, e conseguentemente possono essere prodotti senza il rispetto delle forme e dei termini previsti, gli **articoli di dottrina**, i **documenti di prassi** e i

precedenti giurisprudenziali.

La parte **non deve allegare** al ricorso i **documenti** in esso elencati al momento della **notifica del ricorso** a controparte, ma deve produrli soltanto in sede di **costituzione in giudizio**.

Occorre **vagliare attentamente la produzione** di ogni documento, in quanto lo stesso **non può essere ritirato sino alla formazione del giudicato**, anche se **pregiudizievole** per la parte che lo ha depositato, **ex articolo 25, comma 2, D.Lgs. 546/1992**.

La **parte** che produce documenti **non** ha l'**obbligo di depositare** tante copie quante sono le controparti. Tuttavia, queste ultime hanno la **facoltà di estrarre copia** dei documenti prodotti dalle altre parti, **ex articolo 25, comma 2, D.Lgs. 546/1992**.

A seguito della **sentenza n. 520/2002** della **Corte Costituzionale**, che ha dichiarato l'**incostituzionalità** dell'**articolo 22 D.Lgs. 546/1992** nella parte in cui non prevedeva la possibilità di **deposito degli atti a mezzo posta**, parte della dottrina afferma che l'utilizzo del **servizio postale** deve ritenersi ammesso **anche per il deposito dei documenti**. Tuttavia, non si rinvencono pronunce della giurisprudenza di legittimità sulla questione. Pertanto, **è preferibile evitare tale modalità di deposito**, ricordando, in ogni caso, laddove si voglia procedere in tal senso, di fare riferimento, ai fini della **tempestività della notifica**, alla **data di ricezione dei documenti** da parte della segreteria, che è la data in cui la notifica si intende perfezionata per il notificatario.

Non è previsto un **obbligo di avviso** di deposito dei documenti alle controparti. Pertanto, è opportuno che ciascuna **parte interessata si adoperi al fine di prendere visione ed estrarre copia** dei documenti prodotti da controparte.

Al **momento del ritiro** di copia dei documenti, la parte è tenuta ad **apporre data e firma "per ricevuta" sul fascicolo d'ufficio**, al fine di consentire il computo dei 60 giorni per l'eventuale integrazione dei motivi.

Ai sensi degli **articoli 22 e 23 D.Lgs. 546/1992**, i **documenti** vengono **prodotti**, in originale o in fotocopia, al momento della **costituzione in giudizio** sia dal ricorrente che dal resistente o, al massimo, **fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione ex articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992**.

Secondo l'orientamento dominante, quest'ultimo termine ha **carattere perentorio**, in quanto strumentale al contraddittorio, e, ai fini del computo del termine, **non si tiene conto né del giorno iniziale né del giorno finale**, ovvero né della data di trattazione né della data di deposito del documento.

In caso di **deposito tardivo** del documento, è opportuno che il **difensore** della parte interessata si opponga e **contesti la tardività del deposito**, chiedendo cortesemente che di ciò sia fatta **menzione nel verbale di udienza**.

Infine, si evidenzia che, a seconda del **motivo di rinvio** dell'udienza, il **termine** per il deposito dei documenti potrebbe essere **computato** con riferimento alla **data originariamente fissata o a quella nuova**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.




[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Giovanni Calvino



Emanuele Fiume


Salerno editrice

Prezzo – 19,00

Pagine – 304

Un lungo percorso nella vita e nell'opera del riformatore più estremo e controverso del suo tempo e non solo. L'autore ripercorre le tappe della vita di Calvino fin dall'infanzia, passando per la formazione, dapprima giuridica poi letteraria, in una Francia che si stava trasformando, fino alla frattura con i luterani, la conversione e la fuga. Unico tra i grandi Riformatori ad aver operato in esilio e in ambienti composti soprattutto da profughi, nell'ambito della precarietà del suo tempo, dotato di una singolare personalità, tenne sempre fede all'abbondante produzione del suo pensiero. Ne emerge una descrizione viva degli ambienti, dei punti di forza e di debolezza dell'uomo e del teologo e delle nuove prospettive aperte dalla sua azione e dal suo pensiero. Attraverso l'analisi delle fonti, l'opera intende superare la secolare stratificazione di pregiudizi, esaltazioni e demonizzazioni che il nome di Calvino richiama ancora alla mente.

Storia di Re Artù e dei suoi cavalieri



Thomas Malory

Mondadori

Prezzo – 14,00

Pagine – 910

Al tempo della Guerra delle Due Rose, ser Thomas Malory, riandando con la memoria al regno di un mitico sovrano e all'epoca ormai lontana dei grandi ideali cavallereschi, scriveva in carcere la *Storia di Re Artù e dei suoi cavalieri*, otto romanzi tratti dal più celebre ciclo di leggende medievali. Rivivono così la mitica spada Excalibur infitta nella roccia, gli incantesimi di Merlino e di Morgana la Fata, gli amori di Lancillotto e Ginevra e di Tristano e Isotta, la ricerca del Sangrail. Vicende di onore e passione, scontri feroci e incantesimi potenti, lotte e ricerche infinite per la conquista del potere, della gloria, dell'amore. Il fascino delle antiche saghe si unisce con il ritmo rapinoso e la prosa tersa del primo romanzo moderno d'avventura.

Abbracciare gli alberi



Giuseppe Barbera

Il Saggiatore

Prezzo – 17,00

Pagine – 264

Il più vecchio albero italiano di cui sia certa l'età è un pino loricato che cresce in Calabria abbarbicato sul Pollino. È nato nel 1026, più giovane quindi di un suo omonimo nato nel Nord della Grecia nel 941 e considerato il più vecchio essere vivente del Mediterraneo. Il più vecchio del mondo invece è un abete rosso (un albero di Natale, per intenderci) che vive in Svezia e che nel 2008 dovrebbe aver compiuto 9550 anni. Ancorati alle radici, gli alberi non si muovono. Si procurano da soli il nutrimento grazie alla clorofilla, trasformando l'energia solare in materia organica. Non hanno un cuore, due occhi o due gambe. Possiedono tessuti in perenne condizione embrionale, pronti a dare origine a tutti gli organi necessari: se a un albero tagliano un ramo, una gemma fino ad allora dormiente sarà pronta a generarne uno nuovo. Sono virtualmente immortali. Forse per questo gli uomini, insoddisfatti della propria condizione, non hanno mai smesso di cercarli. Giuseppe Barbera – agronomo siciliano da sempre impegnato nella tutela dell'ambiente e del paesaggio – esplora l'attrazione che gli esseri più evoluti del regno vegetale esercitano su poesia e letteratura dall'inizio dei tempi: dai poemi omerici, anzi dall'epopea di Gilgamesh, il primo uomo ad aver abbattuto un albero (per la precisione, un grande cedro cresciuto sulle montagne prossime all'Eufrate) e ad aver avviato con i suoi colpi d'ascia il disboscamento che, complice un inaridimento climatico, ha portato alla fine della civiltà mesopotamica. E ha segnato il destino della nostra. Un senso di leggerezza, di felicità sottile, di pace percorre il lettore di *Abbracciare gli alberi* – che il Saggiatore propone in una seconda edizione rinnovata –, perfino quando ci racconta dello scempio edilizio perpetrato dalla mafia nella Conca d'Oro di Palermo, un giardino naturale di leggendaria bellezza che fece ritenere a Goethe di aver scoperto l'Eden in terra. Un benessere pervasivo da cui non si viene abbandonati neppure dopo aver terminato la lettura, che come una radice si espande, invade lo spazio interiore e modifica il rapporto con quello esteriore. *Abbracciare gli alberi* è un libro che cambia il modo di stare nel mondo.

Se prima eravamo in due



Fausto Brizzi


Einaudi

Prezzo – 13,00

Pagine – 128

Vi ricordate quando da bambini ci si trovava a giocare in due contro uno? Tante inutili rincorse e alla fine era sempre la coppia a stravincere. Due contro uno è scorretto. Se poi ad allearsi sono una mamma e un neonato, e a rimanere da solo è il papà, allora dovrebbe essere addirittura illegale. È proprio vero che quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti in casa. Poco più di un anno fa è arrivata Penelope Nina. *Se prima eravamo in due* è il racconto di come è andato l'inizio della nostra conoscenza e di come, piano piano, mi sono innamorato di lei. Questo nonostante occupi la stanza migliore, urli di notte, se la faccia addosso di continuo e non paghi l'affitto. Tutte cose che non perdonerei nemmeno a Scarlett Johansson, il che la dice lunga. La realtà è che ormai sono suo schiavo. Aggiungete che ho una moglie vegana, salutista e vagamente dittatoriale, e la tragedia familiare è servita.

Prendiluna



Stefano Benni

Feltrinelli

Prezzo – 16,50

Pagine – 224

Una notte in una casa nel bosco, un gatto fantasma affida a Prendiluna, una vecchia maestra in pensione, una Missione da cui dipendono le sorti dell'umanità. I Diecimici devono essere consegnati a dieci Giusti. È vero o è un'allucinazione? A partire da questo momento non saprete mai dove vi trovate, se in un mondo onirico farsesco e imprevedibile, in un sogno Matrioska o in un Trisogno profetico, se state vivendo nel delirio di un pazzo o nella crudele realtà dei nostri tempi. Incontrerete personaggi magici, comici, crudeli. Dolcino l'Eretico e Michele l'Arcangelo – forse creature celesti, forse soltanto due matti scappati da una clinica, che vogliono punire Dio per il dolore che dà al mondo. Un enigmatico killer-diavolo, misteriosamente legato a Michele. Il dio Chiomadoro e la setta degli Annibaliani, con i loro orribili segreti e il loro disegno di potere. E altri vecchi allievi di Prendiluna: Enrico il Bello, Clotilde la regina del sex shop, Fiordaliso la geniale matematica. E il dolce fantasma di Margherita, amore di Dolcino, uccisa dalla setta di Chiomadoro. E conosceremo Aiace l'odiatore cibernetico e lo scienziato Cervo Lucano che insegna agli insetti come ereditare la

terra. Viaggeremo attraverso il triste rettilario del mondo televisivo, e la gioia dei bambini che fanno giocare al Pallone Invisibile, periferie desolate e tunnel dove si nascondono i dannati della città. Conosceremo i Diecimici – come Sylvia la gatta poetessa, Jorge il gatto telepatico, Prufrock dalle nove vite – e poi Hamlet il pianista stregone, il commissario Garbuglio che vorrebbe diventare un divo dello schermo, e l'ultracentenaria suor Scolastica, strega malvagia e insonne in preda ai rimorsi. Fino all'Università Maxonia, dove il sogno diventerà una tragica mortale battaglia e ognuno incontrerà il proprio destino. E ci sveglieremo alla fine sulla luna, o in riva al mare, o nella dilaniata realtà del nostro presente.